



N.protocollo: 10/2008

**Oggetto: RITENUTE D'ACCONTO: AL 28 FEBBRAIO IL TERMINE
PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI**

Data: 11 febbraio 2008

Si rammenta ai Sigg.ri clienti che il prossimo 28 febbraio 2008 scade il termine per la predisposizione e la consegna, ai soggetti sostituiti nei confronti dei quali sono state operate ritenute a titolo di acconto nel corso dell'anno 2007, della certificazione riepilogativa annuale.

Solitamente, la parte relativa ai redditi di lavoro dipendente (modello CUD) è curata dal soggetto che elabora i cedolini paga, mentre le aziende si occupano delle restanti certificazioni, relative, ad esempio, ai redditi di lavoro autonomo (abituale o occasionale) o per prestazioni di intermediazione commerciale. I soggetti che hanno corrisposto utili o somme equiparate dovranno compilare un'apposita certificazione, cui è dedicata una specifica informativa.

Per quanto attiene **lavoro autonomo e provvigioni**, il modello può essere rilasciato in forma libera, purché contenga le seguenti informazioni minimali:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta;
- la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza. Si ricorda, invece, che il riaddebito forfetario del 4% operato dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto);
- l'ammontare delle ritenute operate (non è indispensabile indicare la data del versamento della ritenuta).

Per le case mandanti di agenti e rappresentanti di commercio, si ricorda che è necessario riepilogare anche gli importi relativi ai contributi Enasarco, oltre che gli accantonamenti FIRR.

Un corretto espletamento dell'adempimento di cui sopra:

- rappresenta un preciso obbligo di legge;
- consente una quadratura con i dati contabili, ai fini dell'effettuazione di eventuali ravvedimenti operosi e dell'evidenza di crediti per doppi versamenti;
- rappresenta una fase indispensabile per la successiva compilazione del modello 770 semplificato, il cui termine stato, tra l'altro, anticipato per l'anno 2008;
- consente al sostituto di operare tranquillamente lo scomputo della ritenuta nella propria dichiarazione dei redditi.

Si raccomanda di verificare con scrupolosità la correttezza dei dati anagrafici dei soggetti percettori (specialmente quello relativo al domicilio fiscale ed alla residenza), che non sempre sono correttamente indicati sulle fatture. Infine, pare utile rammentare che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.